REGOLAMENTO (UE) N. 1383/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ([1]),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) definisce il quadro e fissa gli obiettivi e i risultati per la produzione, lo sviluppo e la diffusione di statistiche europee nel periodo 2013-2017.

(2) Il regolamento (UE) n. 99/2013 definisce solo la dotazione finanziaria per il 2013, che è inclusa nel periodo di programmazione 2007-2013, e invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che introduca la dotazione finanziaria per il periodo 2014-2017 entro tre mesi dall'adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

(3) Il regolamento (UE) n. 1311/2013 ([3]) è stato adottato il 2 dicembre 2013.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 99/2013.

(5) Al fine di garantire che le misure previste dal presente regolamento siano effettive, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 99/2013 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 7*

Finanziamento

1. La dotazione finanziaria dell'Unione per l'attuazione del programma per il 2013 è pari a 57,3 milioni di EUR, coperti dal periodo di programmazione 2007-2013. La dotazione finanziaria dell'Unione per l'attuazione del programma per il periodo compreso 2014-2017 è pari a 234,8 milioni di EUR, coperti dal periodo di programmazione 2014-2020.

2. La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento finanziario.

3. La Commissione adotta la decisione in merito agli stanziamenti annuali nel rispetto delle prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ

Per il Consiglio
Il presidente
L. LINKEVIČIUS

([1]) Posizione del Parlamento europeo del 11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2013.

([2]) Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013 pag. 12).

([3]) Regolamento (UE) n. 1311/2013 del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo di programmazione 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

14CE0342